



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 120 del 28 MAG. 2012

Oggetto: Tribunale di Milazzo. Causa "Mufale Maria c/Provincia Reg.le di Messina".
Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio, Chiamata in garanzia di Faro
Assicurazioni e Riassicurazioni. Previsione di spesa € 1.450,00=

L'anno duemila DOSSICI il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	SI
2) Assessore	Dott. Antonino	TERRANOVA	NO
3) Assessore	Dott. Michele	BISIGNANO	SI
4) Assessore	Dott. Renato	FICHERA	SI
5) Assessore	Dott. Rosario	CATALFAMO	NO
6) Assessore	Dott. Carmelo	TORRE	SI
7) Assessore	Dott. Pasquale	MONEA <i>deleta</i>	/
8) Assessore	Dott. Salvatore	SCHEMBRI	NO
9) Assessore	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	SI
10) Assessore	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	NO
11) Assessore	Dott. Maria	PERRONE	SI
12) Assessore	Sig. Giuseppe	MARTELLI	SI
13) Assessore	Dott. Mario	D'AGOSTINO	NO
14) Assessore	Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	SI

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti


DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Legittimato On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

ha autorizzato il responsabile dell'Ufficio dirigenziale a provvedere in merito, ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, alla presente deliberazione e a dichiarare l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

La GIUNTA PROVINCIALE ha deliberato di voti unanimità di voti, ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, la presente deliberazione e a dichiarare l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali U.O. Legale e Contenzioso

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott.ssa Anna Maria Tripodo

OGGETTO: Tribunale di Milazzo. Causa "Mufale Maria c/Provincia Reg.le di Messina". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni . Previsione di spesa € 1.450,00=

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato il 10/02/11 la Sig.ra Mufale Maria ha citato questa Provincia innanzi al Tribunale di Milazzo per sentirla condannare al risarcimento per le lesioni personali patiti in occasione del sinistro occorso il 19/05/09 a causa del dissesto del marciapiede della Via della Concordia in Olivarella;

PREMESSO che con polizza n.107005281, RCG, relativa al contratto rep. 13451 del 5 marzo 2008, la FARO Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (più avanti: Faro S.p.A.) si è impegnata nei confronti di questa Provincia a coprire i rischi per i danni subiti da terzi derivanti dal patrimonio immobiliare provinciale nel periodo di operatività della polizza 05/03/2008 – 05/06/2010;

CHE pertanto, il sinistro regolarmente denunciato alla Compagnia ricade nel periodo di copertura assicurativa ;

VISTO l'art. 8 della polizza n.107005281 a mente del quale "la società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale...designando... i Legali e i tecnici indicati dall'assicurato...avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso...;

RILEVATO che dai report trasmessi dalla medesima società assicuratrice diversi giudizi, compreso quello in esame, promossi da terzi contro la Provincia per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel periodo di copertura assicurativa non risultano definiti da FARO S.p.A. né stragiudizialmente, né, dagli atti risulta alcuna autorizzazione per la costituzione in giudizio dell'Ente;

RILEVATO ancora che la Faro S.p.A. - in virtù della decisione assunta dal Consiglio di Stato il 28.09.2011, che riforma l'ordinanza n.3296/11, resa in sede cautelare, con cui il TAR Lazio ha

deciso la sospensione dell'efficacia del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28.07.2011, che disponeva la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di tutti i rami – era stata posta nuovamente in **liquidazione coatta amministrativa** e che conseguentemente riviveva il provvedimento del 29.07.2011 n.2919 con il quale l'ISVAP ha nominato il Commissario liquidatore nella persona dell'Avv. Dario Grosso;

VISTO il successivo decreto del 12.ottobre 2011 con cui il Presidente del TAR Lazio in relazione ai motivi aggiunti al ricorso cautelare n. 7035/2011, proposto dalla Società Memoin S.p.A., ha, tra l'altro, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospeso l'efficacia della revoca all'autorizzazione all'attività in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa, fino all'esame collegiale della domanda cautelare fissato per la Camera di Consiglio del 3.novembre 2011;

VISTA l'ordinanza n.04097/11 depositata il 4/11/2011 con cui il Tar Lazio revocando l'ordinanza . 3296/11, ha respinto l'istanza cautelare proposta da "Memon S.p.A." e che, conseguentemente "Faro Assicurazioni e Riassicurazioni" è in L.C.A.;

VISTE le note del 09.02.2011 n. 5428/11 e del 28.09.2011 32472/11 indirizzate al Dr. Giovanni De Marco, già Commissario Straordinario della FARO S.p.A., con le quali si evidenziavano una serie di anomalie nella gestione del rapporto (mancato pagamento sentenze; assenza di comunicazione sulla necessità o meno di nomina del difensore; ritardo nella corresponsione dei compensi dei Legali designati dalla Provincia, posti dal citato art. 8 a carico della medesima Compagnia);

CONSIDERATO, altresì, che la perdurante assenza di qualsiasi tempestiva indicazione in ordine alla definizione o meno della pratica, a maggior ragione in presenza di un giudizio, concretizza per quest'Ente un gravissimo pregiudizio;

RILEVATO che gli obblighi contrattuali assunti da FARO S.p.A. nei confronti di quest'Ente, stante l'attuale stato giuridico della Società, non mettono al riparo questa Provincia dai rischi di eventuali soccombenze giudiziali, ma anche dal rischio che quest'ultima, sia individuata come unico soggetto nei confronti del quale agire per l'esecuzione delle sentenze;

CONSIDERATO, in particolare, che la tardiva costituzione dell'Ente comporta la preclusione all'esercizio di alcune basilari eccezioni (decadenze di rito), quali: l'eventuale chiamata in garanzia della Compagnia assicuratrice, l'eccezione dell'eventuale prescrizione del diritto attoreo, o, avuto riguardo all'appartenenza del bene, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;

CONSIDERATO, pertanto, che si appalesa necessaria e conducente per la tutela degli interessi di questa Provincia costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Milazzo da Mufale Maria, con citazione notificata il 10/02/11, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a nominare un Legale di fiducia al quale conferire mandato difensivo, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa la chiamata in garanzia della Faro S.p.A. in persona del legale rappresentante;

RITENUTO che per l'attività che svolgerà il Legale incaricato, sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese, in relazione al valore della controversie la somma di €.1.450,00=, al lordo di C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) che deve essere impegnata al cod. 1010903 Cap 2260 del Bilancio

2011, con animo di rivalsa nei confronti di FARO S.p.A. in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso da Mufale Maria innanzi al Tribunale di Milazzo dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa l'eventuale la chiamata in garanzia di FARO S.p.A. in persona del legale rappresentante;

DARE ATTO che prevedibilmente al Legale incaricato in relazione al valore della controversia per compensi e spese, relativi alla sua attività sarà corrisposta la somma di €1.450,00= al lordo di C.P.A. ed I.V.A.(se dovuta), con animo di rivalsa nei confronti di FARO S.p.A. e/o di eventuale insinuazione al passivo, anche in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;


IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di € 1.450,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, sul Cod. 1010903 Cap.2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente, dando atto che la somma è contenuta in 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2011;

DARE mandato al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

Copia atto di citazione not. 10/02/11

Il Responsabile dell'Unità Operativa




Li, _____

IL DIRIGENTE



L'Assessore al Contenzioso



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì

14/2/2012

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Maria Tripodo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE ai sensi della Delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo N.6/ Contr./05 adottata nell'adunanza del 15 febbraio 2005 che esclude, dalle norme previste dall'art.1 commi 11 e 42 della L.311/2004, gli incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione.

Addì

24 APR 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 327 Atto _____ del _____

Importo € 1650,00

Disponibilità Cap. 1760 Bil. 2012

Messina 7/3/12 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F. ro On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Michele BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li. _____

L'ADDETTO

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 2 GIU. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo. Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche. Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 MAG. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. Messina, dalla residenza Provinciale, addì 29 MAG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanna D'Angelo
f.to Giovanna D'Angelo

Avv. NADIA CRISAFULLI
Via Calatafimi, 55 98057 MILAZZO (ME)
Tel. e Fax 090 9226584 Cell. 349 8505900
Cod. Fisc. CRS NDA 73L51 F158I
Part. IVA 00360268882

1° D.P. LEGALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
16 NOV 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D.

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
16/11/2011
Protocollo n°0038590/11

TRIBUNALE DI MILAZZO

ATTO DI CITAZIONE

Nell'interesse della Sig.ra **MUFALE Maria** nata a Uster (Svizzera) il 27.5.1972
C.F.MFLMRA72E67Z133D, residente in S.Filippo del Mela (ME) via F.Lo Sardo
n.54, elettivamente domiciliata in Milazzo (ME) via Calatafimi,55 presso lo studio
dell'Avv. Nadia Crisafulli che la rappresenta e difende giusta procura in atti

Premesso

Con atto di citazione che integralmente si trascrive la sig.ra Mufale Maria, a
mezzo del sottoscritto procuratore, conveniva in giudizio il Comune di Milazzo:

TRIBUNALE DI MILAZZO

ATTO DI CITAZIONE

*Nell'interesse della Sig.ra MUFALE Maria nata a Uster (Svizzera) il 27.5.1972
C.F.MFLMRA72E67Z133D, residente in S.Filippo del Mela (ME) via F.Lo Sardo
n.54, elettivamente domiciliata in Milazzo (ME) via Calatafimi,55 presso lo studio
dell'Avv. Nadia Crisafulli che la rappresenta e difende giusta procura a margine
del presente atto*

Premesso

- 1) In data 19.5.2009 alle ore 9:15 circa la Sig.ra Mufale Maria si trovava sul marciapiedi lungo la via della Concordia in Olivarella quando, all'altezza del numero civico 69, a causa del dissesto (non visibile né segnalato) del suddetto marciapiedi, dove mancava persino una mattonella, rovinava in terra, provocandosi un trauma contusivo (All.1).
- 2) Costretta a ricorrere alle cure del locale presidio ospedaliero, le veniva posta diagnosi di contusione escoriata ginocchio destro e prognosi di giorni 5 s.c.(All.2)

4185/UL

17 NOV. 2011

16.2.12

Veniva, in seguito, sottoposta ad ulteriori visite specialistiche e consigliato un ulteriore periodo di riposo (All.3).

3) L'attrice, sebbene guarita dalle lesioni riportate in complessivi gg. 65, è portatrice di postumi a carattere permanente nella misura del 4 % , come si evince dalla relazione medica redatta dal Dott. B. La Cava allegata (All.4) . Tali lesioni per natura, durata ed entità possono essere così quantificati e specificati: €.3.275,26 quale danno biologico da IP 4% ; €.212,40 quale danno biologico da ITA (gg. 5 al 100%); €.637,20 quale danno biologico da ITP (gg. 20 al 75%); €.849,60 quale danno biologico da ITP (gg.40 al 50%) €.320,00 per spese documentate. Così complessivamente €.6.538,08 (All.5).

4) Con missiva del 28.5.2009 (All.6), si è provveduto, dapprima, alla messa in mora del Comune di S.Filippo che, con lettera pervenuta in data 20.6.2009 (All.7) ha comunicato che "la via Della Concordia in Olivarella è di proprietà del Comune di Milazzo che ne cura anche la manutenzione"; successivamente, ossia in data 28.7.2009, a seguito della rituale messa in mora del Comune di Milazzo(All.8), è pervenuta missiva del medesimo Comune (All.9) con la quale è stato comunicato a questo procuratore che "la via della Concordia in Olivarella non è di proprietà comunale, bensì di proprietà della Provincia Regionale di Messina". Successivamente si è provveduto ad inoltrare richiesta risarcitoria alla Provincia di Messina (All.10) che, a seguito di accertamenti effettuati (All.11), concludeva che "l'inconveniente lamentato dalla Signora Mufale è stato determinato dalla mancata manutenzione di un marciapiedi di un tratto di strada che ricade nel centro urbano del Comune di Milazzo a cui spetta la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria (essendo opera di urbanizzazione primaria) al di là delle fantasiose affermazioni dell'Ufficio sinistri del Comune di Milazzo.." (All.12).

Tanto premesso la Sig.ra Mufale Maria come sopra rappresentata e difesa

CITA

Il Comune di Milazzo in persona del suo Sindaco p.t. con sede in Milazzo (ME) via F.Crispi, a comparire dinnanzi al Tribunale di Milazzo all'udienza del 30.11.2010, locali ed ore di rito, con invito a costituirsi in cancelleria almeno 20 giorni prima dell'indicata udienza nelle forme e termini di cui agli artt.163, 163 bis e 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e che, in mancanza di costituzione, si procederà in contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

Domande

- 1) Ritenere e dichiarare che il sinistro di cui sopra si è verificato per fatto e colpa esclusivi del Comune di Milazzo, Ente al quale è preposta la cura e la manutenzione della strada in oggetto.*
- 2) Per l'effetto condannare l'Ente convenuto al pagamento in favore della Sig.ra Mufale Maria della somma di €.6.538,08 per le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.*
- 3) Come mezzo al fine disporre, in via istruttoria, prova per testi sulle circostanze di cui ai numeri 1), 2), e 3) indicate in premessa che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte e precedute dalla dizione "esser vero o no". Si indicano a testi i Sigg. Nania Salvatore residente in S.Filippo del Mela, Irrera Luca Biagio residente in Barcellona P.G, Dott. Prof. Vinci Domenico con studio tecnico in Messina e il Dott. La Cava Bartolo con studio professionale in Milazzo. Con espressa riserva di indicare altri nominativi dei testimoni e di meglio articolare i mezzi istruttori in concedendo termine ex art.183 c.p.c.. Ammettere, altresì, CTU medico legale sulla persona di Mufale Maria al fine di accertare, determinare e quantificare i postumi invalidanti residuati in capo alla*

stesso a seguito del sinistro occorso. Ammettere ogni altro mezzo istruttorio che si riterrà utile e conducente secondo il comportamento processuale di controparte.

4) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Salvo ogni altro diritto.

Milazzo, 23.6.2010

f.to **Avv. Nadia Crisafulli**

Con comparsa di costituzione e risposta che integralmente si trascrive si costituiva in giudizio il Comune di Milazzo:

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G

SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

nell'interesse del COMUNE DI MILAZZO in persona del Suo Sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Crispi Milazzo — P.IVA. 00226540839 - rappresentato e difeso dall' Avv. Antonella Lopresti, con studio in Milazzo Via Acquevirole, n.39, C.F. LPRNNL59E56E044K, presso il quale elegge domicilio, giusto mandato in calce all'atto di citazione

convenuta

contro la sig.ra MUFALÉ MARIA rappresentata e difesa dall' Avv. Nadia Crisafulli, con studio in Milazzo Via Calatafimi n.55

attrice

Fatto:

con citazione notificata il 30.06.10 (doc.1) la sig.ra Mufale Maria conveniva, davanti a questo Ecc.mo Tribunale, il Comune di Milazzo in persona del suo Sindaco pro tempore Dott. Carmelo Pino, domiciliato presso gli uffici del Comune siti in via Crispi, esponendo che:

— in data 19.05.09 alle ore 9.15 c.a la sig.ra Mufale camminando lungo il marciapiede della Via Concordia in Olivarella, a causa del dissesto (non visibile né segnalato) rovinava a terra procurandosi un trauma contusivo;

— ricorreva alle cure del locale presidio ospedaliero ove le veniva diagnosticato una contusione escoriata al ginocchio destro con prognosi di gg.5 s.c.;

— a seguito di tale evento la sig.ra Mufale presenta postumi a carattere permanente valutati nella misura del 4% e per tali lesioni chiede un risarcimento del danno valutato in €. 6.538,08;

— con racc. del 28.05.09, l'attrice aveva prima messo in mora il Comune di San Filippo del Mela, il quale aveva risposto dichiarando che la Via della Concordia è di proprietà del Comune di Milazzo che ne cura la manutenzione. A seguito di ciò, parte attrice aveva provveduto ad inoltrare messa in mora al Comune di Milazzo, il quale aveva risposto che la Via della Concordia non è di Sua proprietà ma bensì della Provincia Regionale di Messina. Parte attrice aveva provveduto a mettere in mora anche la Provincia Regionale di Messina che rispondeva a mezzo dello Studio Tecnico Assicurativo del Dott. Domenico Vinci per nome e conto della Compagnia Faro Assicurazioni e Riassicurazioni di Genova che "l'inconveniente lamentato dalla signora Mufale Maria è stato determinato dalla mancata manutenzione di un marciapiede di un tratto di strada che ricade nel centro urbano del Comune di Milazzo a cui spetta la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria. A seguito di tale risposta l'attrice adiva solo il Comune di Milazzo, pertanto con la odierna citazione la sig.ra Mufale Maria intende veder accogliere le seguenti domande:

1) ritenere e dichiarare che il sinistro occorso alla sig.ra Mufale si è verificato per colpa e fatto esclusivi del Comune di Milazzo al quale è preposta la cura e la manutenzione della strada in oggetto.

2) condannare l'Ente convenuto al pagamento in favore della sig.ra Mufale della somma di € 6.538,08.

3) in via istruttoria ammettere prova per testi e CTU medico legale ;

5) condannare il Comune convenuto alle spese competenze ed onorari di giudizio.

Con la presente

COMPARSA

si costituisce il Comune di Milazzo in persona del Suo Sindaco legale rappresentante pro-tempore a mezzo del sottoscritto difensore, a seguito di formale incarico conferito con deliberazione della Giunta Municipale del 13.10.10 n.124 che approva la convenzione per l'affidamento di incarichi per l'assistenza e la rappresentanza legale (doc.2), il quale contesta il contenuto della citazione, atto introduttivo del presente giudizio, chiede il rigetto di tutte le domande spiegate dall'attrice in quanto inammissibili e/o improponibili e comunque destituite in fatto e diritto e, come tali, non meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni:

IN VIA PRELIMINARE

CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA

Il Comune di Milazzo non è proprietario della Via della Concordia essendo essa di proprietà della Provincia Regionale di Messina, come risulta dal verbale di consegna strade provinciali giusta lettera del 28.09.09 a firma Arch. Natalia Fama (doc.3), per tali motivi si chiede la estromissione dal Giudizio del Comune di Milazzo per mancanza di » legittimazione passiva.

In ordine a tale richiesta preliminare si spiegano i seguenti motivi:

IN FATTO E DIRITTO

La strada "Via Della Concordia" è di proprietà della Provincia, Regionale di Messina.

La Provincia Regionale di Messina, non risponde direttamente alla lettera di messa in mora di parte attrice, ma a mezzo di una lettera (doc.4) dello Studio Tecnico Assicurativo del Dott. Domenico Vinci in nome e conto della Compagnia Faro Assicurazioni e Riassicurazioni di Genova che si "presuppone" essere la Compagnia di Assicurazioni della Provincia di Messina poiché in nessuna parte della lettera viene indicato il mandato della Provincia, in ogni caso in tale lettera non viene scritto che la strada non è di proprietà della Provincia Regionale né che questa sia di proprietà del Comune di Milazzo ma soltanto che si tratta di "mancata manutenzione di un tratto di marciapiede" di una strada rientrante nel centro urbano del Comune di Milazzo a cui spetta la manutenzione.

Il Comune di Milazzo alla lettera di messa in mora risponde con lettera (doc.5) del 6.07.09, in modo chiaro e dettagliato sulla situazione di diritto relativamente alla strada de quo. In particolare scrive "la via della Concordia in Olivarella non è di proprietà comunale, bensì di proprietà della Provincia Regionale di Messina" ...inoltre essendosi il sinistro verificatosi sul marciapiede della suddetta via spiega che il marciapiede è quella parte della carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni che ai sensi... di cui agli artt. 3 e 24 comma 2,3 e 4 del DLgs 285/92, il marciapiede è parte integrante della strada in quanto ne restituisce pertinenza di esercizio, essendo destinate in modo permanente a servizio e all'arredo funzionale di essa e che l'art.14 ..prescrive che " gli Enti proprietari alle scopo di garantire la sicurezza della circolazione provvedendo alla manutenzione, gestione e pulizia delle strada, delle loro pertinenze e del loro arredo." Conclude con il rigetto delle richieste risarcitorie in quanto non responsabile non essendo Ente proprietaria della strada. Parte attrice avrebbe dovuto, in ogni caso, citare in giudizio la Provincia Regionale di Messina quale Ente proprietaria della strada. A ribadire la mancanza di qualsivoglia

responsabilità a carico del Comune di Milazzo in relazione all'evento dannoso de quo vi è inoltre la lettera trasmessa per racc. a.r all'Avv. Nadia Crisafulli, allo Studio Tecnico Assicurativo ed alla Provincia Regionale di Messina (doc.6) da parte dei responsabili dell'Ufficio Espropri e Sinistri del Comune di Milazzo sig.ra Santa Mondello e Dr. Bucale, nella quale si rileva che ..."il marciapiede, costituendo pertinenza della strada, appartenga al proprietario della stessa..." che ne risponde quale custode ex art.2051 c.c..-

Inoltre, neanche l'assunto che la strada de quo, pur essendo di proprietà della Provincia Regionale, si trovi nel centro abitato del Comune di Milazzo può essere fondamento di responsabilità del Comune di Milazzo in quanto le strade devono essere acquisite formalmente e che quindi l'eventuale inserimento della strada all'interno del centro abitato non rappresenti condizione sufficiente per l'acquisto della proprietà che è elemento indispensabile per obbligare alla manutenzione.

La declassificazione della strada ai sensi dell'art.3, del citate Decreto, deve essere approvata con decreto del Presidente della Regione e ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello in cui è stata pubblicata sul Bollettino Regionale, l'Ente proprietario rimane responsabile fino alla sottoscrizione del verbale di consegna della strada.

La strada via della Concordia non è di proprietà del Comune di Milazzo.

Per tutto quanto sopra esposto, il convenuto Comune di Milazzo, come sopra meglio rappresentato e difeso, chiede piaccia all'adito Giudice, reietta ogni contraria istanza e difesa, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Milazzo in quanto non è l'ente proprietario della via della

Concordia né del marciapiede che è pertinenza della strada e per l'effetto dichiararne l'estromissione dal giudizio.

Ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande proposte dall'attrice, per le ragioni meglio spiegate in epigrafe.

Conseguentemente, rigettare tutte le suddette domande.

Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune di Milazzo per l'evento occorso alla sig.ra Mufale Maria.-

Condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.

In Via istruttoria:

Ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale così come richiesta ed articolata dagli attori in quanto inconcludente ed irrilevante, in caso di ammissione si chiede di essere ammessi alla prova del contrario. Ammettere prova per testi diretta, nella persona della sig.ra Santa Mondello e il sig. Dr. Michele Bucalo, al fine di rispondere sulle circostanze di cui alla premessa e preceduti dall'espressione "vero o no".

Si riserva di chiedere ulteriori mezzi istruttori utili e conducenti al procedimento.

Si Allega:

- 1) Atto di citazione notificato con procura in calce;*
- 2) Copia determinazione n.124 del 13.10.10;*
- 3) Copia lettera del Comune di Milazzo a firma Arch. Natalia Fama;*
- 4) Copia lettera dello Studio Tecnico del 3.6.10;*
- 5) Copia lettera del Comune Milazzo del 6.07.09;*
- 6) Copia lettera del Comune di Milazzo del 20.07.10*

Milazzo, 10.11.10

f.to Avv. Antonella Lopresti

All'udienza di prima comparizione del 3.12.2010 l'attrice veniva autorizzata alla chiamata in causa della Provincia Regionale di Messina a fronte delle eccezioni avanzate dal Comune di Milazzo e la causa veniva rinviata all'udienza del 7.10.2011. Per tale l'udienza l'attrice citava ritualmente la Provincia Regionale di Messina a mezzo servizio postale ma, essendosi verificato un dubbio circa l'effettivo destinatario dell'atto giudiziario indicato nella cartolina di ritorno, si rendeva opportuno procedere ad una nuova notifica.

Cosicchè alla medesima udiienza del 7.10.2011 l'attrice veniva autorizzata al rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei confronti della Provincia Regionale di Messina e la causa veniva rinviata all'udienza del 21.2.2012.

Tanto premesso la Sig.ra Mufale Maria come sopra rappresentata e difesa

CITA

la Provincia Regionale di Messina in persona del suo Presidente p.t. con sede in Messina 98123 Corso Cavour, 1 a comparire dinnanzi al Tribunale di Milazzo all'udienza del **21.2.2012**, locali ed ore di rito, con invito a costituirsi in cancelleria almeno 20 giorni prima dell'indicata udiienza nelle forme e termini di cui agli artt.163, 163 bis e 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e che, in mancanza di costituzione, si procederà in contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

Domande

1) Ritenere e dichiarare che il sinistro di cui sopra si è verificato per fatto e colpa del Comune di Milazzo e/o della Provincia Regionale di Messina, **in solido o chi di ragione e secondo le risultanze dibattimentali**, per la mancata cura e manutenzione della strada in oggetto.

- 2) Per l'effetto condannare gli Enti convenuti, **in solido o chi di ragione**, al pagamento in favore della Sig.ra Mufale Maria della somma di €.6.538,08 per le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- 3) Come mezzo al fine disporre, **in via istruttoria**, prova per testi sulle circostanze di cui ai numeri 1), 2), e 3) indicate in premessa che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte e precedute dalla dizione "esser vero o no". Si indicano a testi i Sigg. Nania Salvatore residente in S.Filippo del Mela, Irrera Luca Biagio residente in Barcellona P.G., Dott. Prof. Vinci Domenico con studio tecnico in Messina e il Dott. La Cava Bartolo con studio professionale in Milazzo. Con espressa riserva di indicare altri nominativi dei testimoni e di meglio articolare i mezzi istruttori in concedendo termine ex art.183 c.p.c.. Ammettere, altresì, CTU medico legale sulla persona di Mufale Maria al fine di accertare, determinare e quantificare i postumi invalidanti residuati in capo alla stesso a seguito del sinistro occorso. Ammettere ogni altro mezzo istruttorio che si riterrà utile e conducente secondo il comportamento processuale di controparte.
- 4) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Salvo ogni altro diritto.

Milazzo, 24.10.2011

Avv. Nadia Crisafulli



Postaraccomandata
AR € 8,05
CL04110035 - 99123
37074 - 99087 37074 MILAZZO (ME)
Pos e
a

UFFICIO REGISTRI
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE DISTRICTUALE MILAZZO

SERVIZIO NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE

MILAZZO

REG. TRIB. CAT.

AG
76306267614-0